Sistema Socio Sanitario

Ospedale Niguarda | Regione Lombardia

ACCORDO RSU E OO.SS. COMPARTO E DIRIGENZA AREA SANITA' AI SENSI DELL' ART. 4 DELLA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) PER ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO PER L'UTILIZZO DI SISTEMI VIDEO E AUDIO PER FINALITA' CONNESSE PRINCIPALMENTE ALLA SICUREZZA DEGLI OPERATORI.

LE PARTI

PREMESSO CHE

- ASST GOM NIGUARDA e AREU rappresentano enti tra loro convenzionati per il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera mediante la messa a disposizione di risorse umane da parte dell'ASST;
- AREU è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- Negli ultimi anni, a causa dell'acuirsi delle situazioni di fragilità, di disagio sociale e di incertezza economica, anche in conseguenza dell'emergenza COVID-19, nonché dell'incremento dei soggetti con disturbi psichiatrici acuti e cronici e dei soggetti che abusano di sostanze psicoattive, i casi di violenza nei confronti del personale operante in ambito sanitario e sociosanitario è in costante aumento, sia per quanto concerne la numerosità degli atti di violenza compiuti, sia per quanto concerne la variabilità della tipologia di eventi (contesto, modalità dell'agito) e la severità delle conseguenze;
- Le équipe di soccorso sanitario, avanzato e di base, attivate dalle Sale Operative Regionali dell'Emergenza Urgenza (SOREU) 118 di AREU, sono chiamate a gestire situazioni sul territorio talvolta critiche sotto il profilo della sicurezza, senza disporre di alcuna informazione preventiva circa il contesto nell'ambito del quale si troveranno a operare e senza poter disporre di un contestuale supporto prestato da parte delle Forze dell'Ordine;
- AREU, nel solco della normativa in vigore, ha introdotto diverse iniziative volte a gestire gli scenari pericolosi e intende implementare ulteriori soluzioni e strumenti che possano, da un lato, intercettare precocemente e prevenire gli atti di violenza, anche attraverso azioni di dissuasione dei soggetti coinvolti e, dall'altro, documentare gli agiti violenti e agevolare la veicolazione delle richieste di intervento delle Forze dell'Ordine;
- Nel descritto contesto, emerge il valore della presenza di telecamere di videosorveglianza a bordo dei mezzi di soccorso sanitario e tramite dispositivi indossati dal personale, sia per migliorare la sicurezza delle équipe di soccorso e delle persone soccorse, sia in quanto consente di disporre di elementi determinanti, connessi al verificarsi di eventi, quali: violenze, minacce, utilizzo di armi, inseguimento dei mezzi di soccorso da parte di veicoli terzi, danneggiamenti dei mezzi e delle attrezzature utilizzate nel corso degli interventi di soccorso;
- L'art. 2, comma 4 della L.R. n. 25 del 27 dicembre 2021 autorizza la spesa complessiva di euro 4.600.000,00, a valere sulle risorse stanziate con la Legge di bilancio 2022-2024, da destinarsi, per euro 500.00,00, all'installazione di impianti di videosorveglianza per i mezzi di soccorso sanitario, al fine di rispondere alla necessità di migliorare la sicurezza delle équipe di soccorso e delle persone soccorse.
- AREU con nota prot. 2022/3895 del 07.03.2022 ha presentato alla Direzione Generale Sicurezza della Giunta Regione Lombardia il progetto per l'accesso al contributo regionale previsto dall'articolo 2, comma 4, della L.R. n. 25/2021, per la dotazione dei mezzi di soccorso sanitario e del personale addetto di strumenti di video e audio atti ad accrescere le condizioni di sicurezza durante l'attività operativa, nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy;

NURSIND FIALS ANAAO-ASSOMED

UIL FPL

CGIL AAROI-EMAC

- Con DGR n. 6341 del 02.05.2022 è stato approvato il progetto di cui sopra, per l'implementazione delle condizioni di sicurezza degli interventi di soccorso, finanziato ai sensi della L.R. n. 25/2021 art.2 comma 4;
- Che il finanziamento per tale progetto è altresì comprensivo della dotazione di divise con Body-dashcam anche per il personale dell'ASST GOM NIGUARDA coinvolto nelle attività;
- L'utilizzo di strumenti wearable device "body cam" indossati dagli operatori di soccorso consente, altresì, di agevolare la gestione dei pazienti attraverso la condivisione della scena degli interventi con le Sale Operative Regionali dell'Emergenza Urgenza (SOREU);
- In materia di geolocalizzazione e videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori, l'art. 4 della Legge 300/1970, come modificato dall'Art. 23 del D.Lgs. 151/2015 stabilisce che "1. *Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*";

tutto quanto sopra ritenuto e premesso,

CONVENGONO

Oggetto dell'accordo

Le OO.SS. Dirigenza Area Sanità e Comparto e le RSU concordano sull'installazione di dispositivi video fissi "dash cam", sull'utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione sui mezzi di soccorso sanitario nonché sull'utilizzo di strumenti wearable device "body cam" da indossarsi da parte del team del soccorso.

Finalità

Le parti convengono che l'installazione e l'utilizzazione dei dispositivi di cui all'articolo precedente sono finalizzati esclusivamente a:

1. dissuadere i soggetti dal mettere in atto comportamenti aggressivi/violenti;
2. documentare i prodromi e l'eventuale agito violento nei confronti del/i componente/i dell'équipe di soccorso, in quanto i filmati potrebbero essere utilizzati sia per la segnalazione degli atti di violenza alle Autorità competenti sia per effettuare un'analisi interna dell'evento finalizzata all'individuazione o al rafforzamento delle iniziative di prevenzione;
3. agevolare l'intervento delle Forze di Polizia sulla scena, attraverso la trasmissione del filmato, in real time, alle Sale Operative di AREU e l'eventuale condivisione con le Centrali delle Forze di Polizia;
4. incrementare la percezione globale della sicurezza, sia per le équipe di soccorso sia per le persone soccorse;
5. la tutela della salute del paziente e alla migliore gestione dello stesso nell'ambito dell'intervento di soccorso, esclusivamente qualora il personale sanitario di Sala Operativa o di MSA ritenga necessario/utile effettuare un approfondimento o un confronto circa le condizioni cliniche del paziente e/o il contesto dell'evento (es. in caso di maxiemergenza);
6. geolocalizzare i mezzi di soccorso al fine di poter disporre in tempo reale della posizione dei veicoli impegnati nelle funzioni garantite dall'Agenzia.

Resta esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa del team del soccorso. I file generati dai dispositivi in oggetto potranno essere utilizzati da AREU e dall'ASST GOM NIGUARDA per attività interne di miglioramento della qualità, di formazione e per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi propri.

Criteri di riferimento per attuare l'attività di videosorveglianza e modalità di ripresa.

L'attività video e audio sarà attivata solo in presenza di una delle situazioni sopra descritte (punti 1 – 6) e, pertanto, non sarà prevista una registrazione continua delle immagini.
La tipologia di videosorveglianza può essere:

- con invio dello stream in tempo reale condiviso con gli operatori di centrale SOREU ed eventualmente con le FF.OO.;
- trasferimento differito della registrazione locale su cloud remoto;
- con sola registrazione locale.

Trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi generali elaborati dal Garante della Privacy di pertinenza, correttezza, non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità perseguite e di quanto previsto nel "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emesso dal Garante della Privacy in data 08.04.2010 e dei provvedimenti emessi dal Garante e dall'Ispettorato nazionale del Lavoro in materia di impianti di geolocalizzazione (cfr. Circolare ispettorato del Lavoro n. 2 del 07.11.2016).

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 2;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili raccolti durante gli interventi di soccorso è AREU.
Le parti concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati e conservati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art. 2.
Verranno adottate idonee e preventive misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Sui mezzi di soccorso verranno apposti cartelli contenenti l'informativa "minima" e semplificata conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali per la registrazione o per la rilevazione, AREU metterà inoltre a disposizione degli interessati sul sito internet l'informativa estesa contenente tutti gli elementi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si rinvia alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Conclusioni

In virtù di quanto sopra indicato, le OO.SS. Dirigenza Area Sanità e Comparto e le RSU concordano sulla possibilità da parte di AREU di procedere all'utilizzo e all'installazione dei dispositivi richiamati all'art. 1 del presente accordo.

Milano, 30/11/2022

Per la delegazione di parte pubblica

Per la delegazione di parte sindacale

FP CISL
NURSING UP
NURSIND
FIALS
UIL FPL